

**DEPOSITI DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO****LINEA GUIDA**

<b>Tipi di depositi per custodia giudiziale di veicoli</b>	<b>Attività soggetta ai controlli VV.F. (DPR 151/2011) (1)</b>	<b>Norme di sicurezza antincendio da applicare</b>	<b>Altre norme da applicare</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Al chiuso:</u></b></li> <li>- nei quali i veicoli sono <b>con</b> carburante e batteria collegata</li> <li>- nei quali i veicoli sono <b>senza</b> carburante e batteria <b>non</b> collegata</li> </ul>	<b>Si</b> , per locale con superficie coperta superiore a 300 mq. (Attività n.72)	- DM 01/02/1986.	- D.Lgs.n.81/2008
	<b>Si</b> , per locale con superficie coperta superiore a 1000 mq. e con presenza di sostanze combustibili superiori a 5000 kg (Attività n.70)	- DM 10/03/1998 o in alternativa il DM 03/08/2015.	- D.Lgs.n.81/2008
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>All'aperto</u></b></li> <li>- con attività <b>soggette</b> al controllo dei VV.F. (depositi di pneumatici, depositi di materiale plastico, officine meccaniche, ecc) (rif. DPR 151/2011)</li> <li>- con attività <b>non soggette</b> al controllo dei VV.F.</li> </ul>	<b>Si</b> , con attività inserite nell'Allegato I del DPR 151/2011.	- DM 10/03/1998 (2)	- D.Lgs.n.81/2008
	<b>No</b>	- DM 10/03/1998 (2)	- D.Lgs.n.81/2008

(1) Da qui discendono gli obblighi previsti dal decreto presidenziale in questione.

(2) Nell'applicare il DM 10/03/1998, nella parte della compensazione del rischio, non si può prescindere dalle misure di sicurezza di cui all'Allegato seguente (rif. DM 01/07/2014).

**ALLEGATO**

**1. – CLASSIFICAZIONE**

**In base alla superficie occupata dal deposito si suddividono:**

- **Tipo 0: depositi con non più di 100 veicoli indipendentemente della superficie. Per questi depositi si applicano le misure di sicurezza di cui al successivo punto 11.**
- **Tipo 1: depositi con più di 100 veicoli con superficie sino a 5000 m<sup>2</sup>**
- **Tipo 2: depositi con più di 100 veicoli con superficie superiore a 5000 m<sup>2</sup> sino a 10000 m<sup>2</sup>**
- **Tipo 3: depositi con più di 100 veicoli con superficie superiore a 10000 m<sup>2</sup>**

**Depositi di Tipo 1,2,3**

**2. UBICAZIONE**

**Le aree da destinare all'attività di che trattasi devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Le distanze di sicurezza sono da considerare rispetto alle strutture fisse ove è presumibilmente la presenza di persone ( ad esempio, uffici, officine, depositi al chiuso ecc.)**

## 2.1 – Accesso all'area

I centri devono essere permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi ai centri e alle aree interne degli stessi devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10 %;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

Gli automezzi di soccorso devono poter raggiungere almeno l'ingresso del centro.

Per le attività di tipo 2 deve essere garantita la percorribilità, eventualmente anche sull'esterno, di tutto il perimetro del centro ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco ovvero la percorribilità, agli stessi mezzi dei Vigili del fuoco, della viabilità principale all'interno del centro.

Per attività di tipo 3 deve essere possibile la percorribilità ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco della viabilità principale all'interno del centro.

## 2.2 – Sistemazione interna

Nei centri devono essere chiaramente evidenziate e segnalate tutte le aree destinate alle varie operazioni che si susseguono nel ciclo lavorativo (parcheggio di accettazione, settore di parcheggio regolamentato, area di bonifica, settore deposito carcasse, depositi materiale di scarto, ecc...).

La sistemazione interna dei centri deve essere effettuata in modo da limitare la propagazione degli incendi tra i vari settori ed aree operative. In particolare la distribuzione interna dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- ogni settore destinato al parcheggio regolamentato non deve eccedere i 1500 m<sup>2</sup> di superficie, se i veicoli dotati di pneumatici;
- tra i vari settori deve essere lasciato uno spazio libero di larghezza non inferiore a 3,5 m;
- tra l'area di bonifica ed i restanti settori destinati a deposito o ad altre operazioni del ciclo lavorativo deve essere mantenuta una distanza minima non inferiore a 5 m qualora non sia garantita suddetta distanza, devono essere interposte idonee strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 90;
- tra le singole aree che costituiscono uno specifico settore deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 3 m.

## 3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

### 3.1 Resistenza al fuoco delle strutture

In genere le strutture fisse dovranno essere di tipo incombustibile e realizzate compatibilmente in conformità al DM 16/02/2007 e 09/03/2007.

#### **4. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA**

Le persone presenti all'interno dei centri devono essere in grado di raggiungere i punti di raccolta individuati dal piano di emergenza e predefiniti attraverso un sistema di percorsi interni opportunamente indicati e segnalati, per poter raggiungere autonomamente l'esterno del centro.

In presenza di recinzione del centro devono essere previsti almeno 2 varchi di uscita in posizione per quanto possibile contrapposta con barriere/cancelli aventi possibilità di apertura dall'interno.

#### **5. ATTIVITA' ACCESSORIE**

##### **5.1 – Depositi di liquidi e gas combustibili o infiammabili**

I depositi di liquidi e gas combustibili ed infiammabili devono essere realizzati in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi ovvero, in loro assenza, secondo i criteri generali di prevenzione incendi.

##### **5.2 –Area di bonifica**

Le operazioni di bonifica devono avvenire attraverso procedure e con attrezzature idonee allo scopo e comunque in conformità con la valutazione dei rischi specifici di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

##### **5.3 –Depositi di materiali combustibili**

I depositi di materiali combustibili ubicati all'aperto o sotto tettoia, anche se eventualmente contenuti in appositi contenitori, devono essere posizionati in maniera tale da garantire, in caso d'incendio, la non propagazione dell'incendio stesso.

## 6. SERVIZI TECNOLOGICI

### 6.1 – Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968. Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Nei locali al chiuso ed in corrispondenza dei punti di raccolta delle persone, deve essere presente un impianto di illuminazione di sicurezza. In caso di interruzione dell'energia elettrica deve essere prevista un'illuminazione sussidiaria in grado di garantire almeno 5 lux ad un metro dal pavimento lungo le vie d'uscita e dal piano di calpestio del punto di raccolta. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma. Per le attività a rischio specifico devono essere seguite le rispettive regole tecniche.

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rivelazione;
- d) impianti di estinzione incendi.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con le procedure previste dalla normativa vigente. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ( $\leq 0,5$  sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media ( $\leq 15$  sec) per l'impianto idrico antincendio. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.

## 7. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

I mezzi e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.

### 7.1 - Estintori

I locali al chiuso interni ai centri devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere: devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m e comunque in maniera coerente con la valutazione dei rischi.

Nell'area di bonifica deve essere previsto almeno un estintore carrellato con capacità estinguente ABIC.

In corrispondenza di ogni settore, deve essere previsto almeno un estintore con capacità estinguente AB1C.

Per le attività a rischio specifico devono essere seguite le rispettive regole tecniche.

### **7.2 – Rete di naspi e idranti**

I centri, nel loro complesso, devono essere dotati di apposita rete idrica antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo la regola d'arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012.

Per i criteri di dimensionamento degli impianti, il livello di pericolo, con riferimento alla UNI 10779 è così stabilito:

Centri di Tipo 1 = livello 1 solo idranti a muro o naspi;

Centri di Tipo 2 = livello 2 con solo idranti a muro o naspi;

Centri di Tipo 3 = livello 2 con solo idranti a soprasuolo.

L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845, per le attività di tipo 3.

## **8. IMPIANTI DI SEGNALAZIONE E ALLARME**

### **8.1- Generalità**

Dovrà essere previsto un impianto fisso d'allarme.

### **8.2 – Caratteristiche**

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività. L'impianto di rivelazione deve consentire la eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

### **8.3 – Sistema di allarme**

I centri devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti i presenti. Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.

Ove vi siano locali muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente. Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

## **9. SEGNALETICA DI SICUREZZA**

Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi fra l'altro:

- i percorsi e le uscite di esodo;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
- i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;
- i pulsanti di allarme.

Deve altresì essere prevista apposita segnaletica stradale verticale ed eventualmente orizzontale per disciplinare il traffico interno ed imporre una velocità di max 10 km/h all'interno del centro.

Le tubazioni di trasporto dei liquidi e gas infiammabili e gli eventuali serbatoi e recipienti di stoccaggio devono essere adeguatamente protetti dagli urti qualora limitrofi a percorsi carrabili.

## **10. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO**

L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998.

### **10.1 - Generalità**

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- sui percorsi e vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi vari, parcheggio di mezzi, attrezzature, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone e la circolazione dei mezzi riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni, risistemazioni ecc.;
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme. Stessa efficienza dovrà essere sempre garantita per gli impianti tecnici.

### **10.2 – Chiamata servizi di soccorso**

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica od in mancanza di questa con quella mobile a condizione che sia sempre assicurata la copertura del segnale.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco a qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile.

L'elenco dei numeri utili, tra i quali quello di soccorso dei Vigili del fuoco deve essere chiaramente riportato sugli avvisi interni inerenti la sicurezza.

### **10.3 – Addestramento del personale – primo intervento**

Il responsabile dell'attività, sulla base del piano di sicurezza predisposto dovrà provvedere in particolare ad una corretta formazione del personale sia sull'uso corretto dei mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento sia sull'azionamento del sistema di allarme e successiva chiamata di soccorso.

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta.

In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:

- applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza ad iniziare dagli allarmi;
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti eventualmente presenti all'interno del centro;
- utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;
- collaborare con il personale degli Enti esterni di soccorso.

Nei centri di tipo 1, durante le ore di attività, dovranno essere presenti almeno 2 persone formate per l'attuazione delle misure di prevenzione e lotta degli incendi; per le attività di tipo 2 e 3 il numero di addetti presenti non potrà essere inferiore a quattro di cui almeno una in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art.3 della Legge 28.11.96 n°609.

### **10.4 – Registro dei controlli**

Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione.

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per il controllo da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

### **10.5 – Istruzioni di sicurezza**

All'ingresso del centro devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e degli utenti in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'area per le squadre di soccorso che deve indicare:

- ◇ le vie di circolazione ed il percorso di evacuazione con i relativi varchi sulla recinzione nonché i punti di raccolta;
- ◇ i mezzi e gli impianti di estinzione disponibili;
- ◇ i dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- ◇ i divieti da osservare da parte degli utenti.

## **11 – Depositi di tipo 0**

**Per i depositi di tipo 0 si devono rispettare le disposizioni di cui ai suddetti punti : 3 – 4 – 5 – 6 - 7.1 - 8.3 – 9 – 10. Inoltre, per tali depositi, occorre realizzare, corsie o fasce di rispetto tali da poter evitare la propagazione dell'incendio all'intero deposito e di agevolare eventuali operazioni di spe-gnimento. Detta distanza minima di rispetto, pari a m. 1,5 si ritiene debba essere osservata quale distanza di protezione dai confini di proprietà, anche nel caso non esistano fabbricati, al fine di impedire la propagazione dell'incendio verso terzi. In tal senso questa distanza andrà a creare una fascia esterna di protezione che pertanto andrà mantenuta libera da vegetazione arborea/erbacea e da ogni materiale o apparecchiatura.**